Maria Paola Mantovani*

Il contributo dei nuovi Annali giuridici camerti allo sviluppo della scienza giuridica

1. Nicolò Lipari, di recente scomparso, in un intervento pronunciato in occasione della giornata europea della giustizia civile, il 25 ottobre 2022, ha ricordato la vera e propria rivoluzione nell'esperienza giuridica odierna, in cui «siamo passati dal monismo di una scienza teoretica, che definisce a priori il proprio oggetto, al pluralismo di una scienza pratica, che ha riguardo alle modalità di svolgimento di una prassi, che non può essere letta secondo schemi classificatori predefiniti»¹. Lipari traccia un chiaro disegno delle dimensioni del diritto, verticale e orizzontale, riportando il diritto a contatto con il tessuto relazionale. È evidente qui il richiamo a Paolo Grossi², il quale, con un'espressione incisiva, avvertiva che il diritto è mentalità, esprime un costume e lo ordina e sostanzia i valori di una civiltà, «il diritto, anche se le sue manifestazioni più vistose sono in solenni atti legislativi, appartiene alla società e quindi alla vita, esprime la società più che lo Stato, è il tessuto invisibile che rende ordinata la nostra esperienza quotidiana, consentendo la convivenza pacifica delle reciproche libertà»³.

Negli ultimi Cinquant'anni si è consumato un rivoluzionario processo trasformativo del diritto, da scienza teorica a scienza pratica, ma non una scienza che si misura, quali che siano le modalità dei suoi svolgimenti, con la puntuale consistenza di un oggetto previamente definibile nei suoi confini, ma che ha riguardo all'articolato svolgimento di una prassi, necessariamente soggetta alle multiformi contingenze della storia⁴.

Rivitalizzare la dimensione orizzontale del diritto non è solo una responsabilità della scienza giuridica, ma anche di ogni giurista, che nel lavoro quotidiano può contribuire a porre un tassello per promuovere un connubio fra dimensione teorica e realtà pratica, recuperando le forze vitali che

^{*} Professoressa ordinaria di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Camerino.

¹ N. LIPARI, Che cosa significa fare il giudice oggi, in Quest. giust., 7 novembre 2022, secondo cui la scienza giuridica «non è un sapere veritativo e descrittivo, ma un sapere fluido, in linea con il metodo di quelle scienze che assumono a loro oggetto la realtà di un esperienza vissuta, la storia nel suo farsi.». ID., Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017.

² P. GROSSI, *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento metodologico*, in *Quad. fiorentini*, 2003, XXXII, p. 40, «afferma che se al carattere potestativo, verticale, si unisce il carattere orizzontale del diritto, vi è la possibilità di raggiungere il risultato di una osservanza fondata più sulla persuasione che sull'ossequio passivo».

³ P. GROSSI, L'Europa del diritto, Bari-Roma, 2016, XI ristampa, 2023, pp. 9 e 10.

⁴ N. LIPARI, Le fonti di produzione oggi e il contratto di affidamento fiduciario, in Riv. dir. civ., 2023, I, p. 1043 ss.

circolano nell'esperienza, come momento d'incontro tra le due dimensioni. Così, il comando della norma si attiva a contatto con la vita, ritrovando la sua umanità, la sua socialità e la sua storicità.

2. Nello strumentario del giurista, nella scatola degli attrezzi che egli deve portare sempre con sé, occorre un doppio ancoraggio: alla realtà attuale e, poiché tale realtà non si può leggere e interpretare senza il suo divenire, a quella storica. Il giurista padroneggia una specifica tecnica di "interpretazione" ed uno specifico metodo razionale che permette di operare sugli istituti e sulle categorie giuridiche facendo uso di uno specifico apparato concettuale. Così, non solo assume contorni meno rigidi la contrapposizione fra approccio tecnico, definito così per l'attenzione riservata prevalentemente alle regole giuridiche, e approccio culturale, la cui enfasi tende invece a spostarsi più sul contesto socio-culturale, in cui il tessuto normativo è chiamato ad operare.

Decisivo, per promuovere lo sviluppo della scienza giuridica, è stato l'avvento dell'impianto costituzionale, che ha fatto emergere nuovi valori, che ha prospettato un diritto non già statico e caratterizzato da fissità, ma dinamico, espressione di una giuridicità per attuare la quale ciascuno di noi diventa soggetto attivo. Ed invero, la Costituzione non si pone come una legalità superiore, che si tratta semplicemente di collocare in un gradino più alto nella teoria delle fonti, ma una legalità qualitativamente diversa che si misura non in funzione di precetti dati, ma di valori da attuare. Da qui la rilettura dei rapporti fra diritto e società, cioè fra testo, il complesso ordinamentale costituito da ogni sistema giuridico, e tessuto sociale nel quale il primo si colloca e spiega efficacia.

3. Nel quadro del discorso si innesta una questione fondamentale, se il giurista possa limitarsi ad attingere al sistema giuridico nazionale, o se sia auspicabile gettare lo sguardo oltre la dimensione domestica, valorizzando il contributo particolare proprio del diritto comparato quale componente essenziale nella formazione del giurista, rappresentando uno strumentario che, nella complessità dell'esperienza giuridica contemporanea, si richiede all'interprete, sia esso giurista o giudice.

Il termine formazione, nel lessico corrente, rappresenta più il fare che l'essere, più il mero trasferimento di conoscenze, competenze e *standards* tecnici, che l'acquisizione critica di saperi che preparano all'esercizio di un'attività, i quali poi verranno declinati nel campo professionale. Si paleserebbe, dietro all'apparenza di una questione meramente definitoria, un netto binomio: da un lato una formazione al fare, dall'altro un'educazione all'essere. La questione interessa almeno un

duplice ordine di problemi: il metodo con cui condurre il processo di formazione del giurista, ed il contesto culturale, l'humus scientifico entro il quale si colloca tale percorso. Una solida formazione, per un verso è indispensabile al fine dell'apprendimento dei saperi giuridici che possono costituire il metro delle conoscenze, delle competenze e delle capacità tecniche acquisite, anche nell'ottica dello svolgimento della professione forense, per altro verso il percorso formativo appare indispensabile al fine di istituire nuovamente il ruolo fondamentale del giurista all'interno della comunità, che non è un ruolo meramente tecnico ma di indirizzo culturale.

4. La rivista "Annali della Facoltà giuridica camerte" vuole essere una Rivista animata dall'idea che la formazione del giurista debba essere caratterizzata da un solido impianto metodologico, e debba essere in grado di leggere e interpretare il diritto anche beneficiando del proficuo apporto che promana da altre esperienze giuridiche.

Riaffiorano alla mente le parole di un grande Maestro, dai natali camerti, Emilio Betti, «profondamente convinto [...] del beneficio che alla scienza del diritto può derivare dalla viva intuizione del fenomeno giuridico che si coglie nella pratica, e del vantaggio reciproco di scambi intellettuali non solo fra teorici e pratici del diritto, ma anche fra cultori del diritto positivo di un paese e cultori di un altro diritto contemporaneo appartenente ad un ambiente culturale affine»⁵.

Camerino, ottobre 2024

3

⁵ E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, 2. ed., Roma, 1936, p. X.